

**REGOLAMENTO AGENZIA PER LO SVILUPPO DELL'EDITORIA  
AUDIOVISIVA S.R.L. PER LA RIPARTIZIONE DEL COMPENSO PER  
COPIA PRIVATARISCOSSO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 71-*septies* E 71-  
*octies* DELLA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE**

**premessso**

- che mediante la Legge n. 93 del 5 febbraio 1992, è stato introdotto in Italia il cosiddetto "compenso per copia privata" , essenzialmente al fine di introdurre un indennizzo, forfetario e indiretto, del pregiudizio che i titolari dei diritti subiscono per effetto delle registrazioni audio e video di materiali protetti in ambito domestico, a favore, per quanto riguarda il compenso per le copie private su supporti videografici, di quattro categorie di soggetti:

- a) gli autori
- b) i produttori originari di opere audiovisive
- c) gli artisti interpreti ed esecutori
- d) i produttori di videogrammi

- che tale legge, e in particolar modo il suo articolo 3, prevedeva che il compenso in questione fosse incassato dalla SIAE, la quale doveva ripartirlo fra le varie categorie interessate, anche tramite le loro associazioni maggiormente rappresentative;

- che tale previsione è stata mantenuta anche dall'art. 71-*octies* della legge sul diritto d'autore, così come introdotto, in sostituzione dell'articolo 3 della Legge 93/92, dal Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n. 68;

- che pertanto con riferimento alla categoria dei produttori di videogrammi, Univideo, in qualità di associazione maggiormente rappresentativa, ha operato al

fine di dare esecuzione, nell'interesse della categoria stessa, alla normativa che ha introdotto e regolamentato il compenso per copia privata;

- che a tal fine Univideo a seguito di condivisione con gli Associati in data 27 aprile 2010 ha adottato il Regolamento per la ripartizione del compenso per copia privata che ha esplicitato e formalizzato le regole ed i criteri fino ad allora seguiti in materia;

- che la Assemblea di Univideo, nella sua qualità di associazione maggiormente rappresentativa dei produttori di videogrammi, in data 29 novembre 2013 ha deliberato di trasferire alla Agenzia per lo sviluppo dell'Editoria Audiovisiva S.r.l. ( Agenzia) di cui Univideo detiene il 100% del capitale sociale l'attività di ripartizione del compenso per copia privata spettante ai produttori di videogrammi, con ciò conferendo collettivamente all'Agenzia incarico di svolgere detta attività per i propri associati;

- che la Agenzia ha raggiunto un accordo con Siae per la riscossione dei proventi per copia privata spettanti ai produttori di videogrammi a partire dai proventi erogati da Siae a partire dall'1.1.2014 quale che sia l'anno di competenza;

- che, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Unione Europea del 18/01/2017 il compenso per copia privata è stato escluso dal campo di applicazione IVA;

- che, a garanzia della trasparenza ed oggettività dei criteri utilizzati dalla Agenzia per la gestione e ripartizione del compenso per copia privata, è opportuno adottare e approvare nelle competenti sedi un Regolamento che espliciti le regole seguite in materia dalla Agenzia, redatto sulla scorta dei Regolamenti precedentemente

adottati da Univideo e da Agenzia e preventivamente approvati dai rispettivi organi decisionali;

tutto ciò premesso viene stabilito quanto segue:

1) Il presente Regolamento entra in vigore a far data dal 28 luglio 2022.

Restano confermate e in ogni caso ratificate le regole seguite da Univideo e dall’Agenzia per la ripartizione e la liquidazione dei Compensi per Copia Privata già effettuate.

2) La Agenzia, società integralmente controllata da Univideo, Associazione maggiormente rappresentativa dei produttori di videogrammi, così come deliberato dalla Assemblea Univideo del 29 novembre 2013, in forza delle sue norme statutarie e dell’accordo intervenuto con la SIAE, svolge l’attività di incasso della quota di spettanza dei produttori di videogrammi del compenso per copia privata e della sua ripartizione tra gli aventi diritto.

3) Ai fini della corretta applicazione del presente Regolamento vengono fornite le seguenti definizioni:

a) *Anno*: l’anno solare.

b) *Anno di Competenza*: l’anno indicato come tale nelle liquidazioni periodiche del Compenso per Copia Privata dalla SIAE all’Agenzia.

c) *Compenso per Copia Privata*: l’ammontare dei proventi che l’Agenzia ha percepito e continua a percepire dalla SIAE in base a quanto in precedenza previsto dall’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992n.93 e oggi previsto dagli articoli 71-*septies* e 71-*octies* della legge del 22/4/1941 n. 633(legge sul diritto d’autore).

d) *Produttori di Videogrammi*: i titolari dei diritti di riproduzione home video intendendosi per tali:

(i) i produttori originari di opere audiovisive che svolgono in proprio l'Attività di Produttori di Videogrammi;

(ii) coloro che, avendo ottenuto su licenza il relativo diritto, svolgono direttamente e in proprio l'Attività di Produttori di Videogrammi.

e) *Attività di Produttore di Videogrammi*: si intende la riproduzione materiale, sotto la propria denominazione, anche eventualmente avvalendosi di imprese terze, di un'opera audiovisiva su un supporto analogico o digitale destinato al commercio nel Territorio, assumendo a proprio carico il pagamento dei diritti SIAE (diritti musicali, equo compenso) e gli altri oneri previsti dalla legge a carico dei Produttori di Videogrammi nonché il rischio di impresa editoriale connesso a tale attività.

Non saranno pertanto considerati Produttori di Videogrammi ai fini del presente Regolamento e non avranno quindi titolo ad incassare il Compenso per Copia Privata:

i) i produttori originari di opere audiovisive, qualora non provvedano direttamente all'esercizio dei diritti home video svolgendo in proprio la Attività di Produttore di Videogrammi;

ii) i licenziatari che si limitino a sub licenziare a terzi tali diritti;

iii) i meri duplicatori o replicatori di opere audiovisive su supporti di qualunque tipo;

iv) quanti si limitino a svolgere, in proprio o per conto di terzi, attività di mera distribuzione di videogrammi.

f) *Videogrammi*: i supporti di qualunque tipo e natura (videocassette VHS, DVD, Blu-Ray ecc.) riproducenti opere audiovisive legittimamente acquisite tra cui in particolare:

- Film di lungo e corto metraggio a soggetto, di animazione o a carattere documentario;
- Film e telefilm per la televisione, serie televisive, di fiction o di animazione;
- Telenovela o soap opera;
- Situation comedy;
- Documentari televisivi o home video;
- Cartoni animati.

In ogni caso sono esclusi i videogrammi riproducenti opere contraffatte o in violazione di norme di legge.

Non sono considerati Videogrammi e non saranno calcolati ai fini della determinazione del Compenso per Copia Privata:

- i) i videogrammi non destinati al commercio o che siano offerti gratuitamente al pubblico nell'ambito di operazioni promozionali, fermo restando che, qualora tali videogrammi siano ceduti per le stesse finalità a terzi da parte di un Produttore di Videogrammi, il corrispettivo netto della cessione sarà calcolato ai fini della determinazione della quota del Compenso per Copia Privata spettante a detto produttore;
- ii) i videogrammi a contenuto musicale (videoclip, videogrammi riproducenti concerti, esecuzioni musicali in genere etc.) pubblicati da imprese aderenti ad una delle associazioni di produttori fonografici operanti in Italia in relazione ai quali il Compenso per Copia Privata viene

corrisposto da Siae tramite dette associazioni essendosene tenuto conto in fase di determinazione delle quote di competenza audio e video;

- iii) i videogiochi di qualunque genere o formato nonché i CD ROM riproducenti opere multimediali.

g) *Territorio*: si intende il territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento e non saranno pertanto conteggiate ai fini del calcolo del fatturato dei Produttori di Videogrammi le vendite effettuate al di fuori del Territorio nonché le licenze per lo sfruttamento dei diritti home video al di fuori del Territorio stesso.

4) Il calcolo per la ripartizione tra gli aventi diritto del Compenso per Copia Privata da parte dell'Agenzia avviene sulla base del rapporto percentuale tra il "Valore delle Vendite" (così come di seguito definito) effettuate da ciascuno di essi rispetto alla somma del Valore delle Vendite di tutti gli aventi diritto prese in considerazione ai fini della ripartizione nell'Anno di Competenza (così come definito all'art. 3 lettera b).

5) Ai fini del presente Regolamento il Valore delle Vendite, tenuto conto delle diverse modalità di commercializzazione, viene calcolato con parametri diversi per il c.d. "normal trade" e per le vendite di prodotti in "abbinamento editoriale".

6) Normal Trade

a) per quanto riguarda il "normal trade" il Valore delle Vendite è rappresentato dal fatturato realizzato da ciascun Produttore attraverso la vendita di Videogrammi a rivenditori e dettaglianti nell'ambito del Territorio al netto di sconti e resi nonché dell'IVA; si intende compreso, se del caso, il corrispettivo della cessione di

Videogrammi destinati ad attività promozionale di cui all'art. 3, lettera f- i) che precede, così come risultanti nell'Anno di Competenza ,mentre si intende escluso il valore di eventuali ulteriori prodotti (ad esempio CD, magliette, ecc.)abbinati.

b) Nei casi di vendita diretta da parte del Produttore al consumatore (tramite propri negozi, corrispondenza, partecipazione a Fiere, Internet, ecc.), il Valore delle Vendite sarà determinato dal ricavo realizzato dalla vendita al pubblico dedotta l'IVA, eventuali addebiti di spese e valore di eventuali gadget e la percentuale del 45% quale abbattimento forfettario delle spese di distribuzione al dettaglio;

c) nell'ipotesi eccezionale in cui un Produttore di Videogrammi (identificato come tale ai sensi dell'art. 3, lettera d del Regolamento) conceda in licenza il diritto di riproduzione dei Videogrammi nel Territorio, solo limitatamente ad utilizzi o destinazioni particolari (ad esempio l'inserimento in collane o edizioni speciali o la fornitura di specifiche tipologie di rivenditori non tradizionali) ed a condizione che la qualifica di Produttore di Videogrammi permanga, il Compenso per copia privata sarà ripartito fra licenziante e licenziatario come segue:

i) al licenziante spetterà una quota del Compenso per Copia Privata proporzionale all'ammontare delle royalties o altro compenso equiparabile (flat fee, minimi garantiti etc.) pattuito quale corrispettivo della licenza, al netto dell'IVA. Il fatturato netto così calcolato rappresenterà in questo caso il Valore delle Vendite dichiarato dal licenziante ai fini della ripartizione copia privata.

ii) al licenziatario sarà attribuita una quota del Compenso per Copia Privata proporzionale al suo fatturato netto realizzato attraverso la vendita di Videogrammi a rivenditori e dettaglianti (come indicata all' art. 6 lettera a)

abbattuto del 50%. Il fatturato netto così calcolato rappresenterà - sempre nell'ipotesi eccezionale indicata al punto c) che precede - il Valore delle Vendite dichiarato dal Licenziatario ai fini della ripartizione copia privata.

#### 7) Abbinamenti editoriali

a) Nel caso di cessione su licenza da parte di un produttore di videogrammi (identificato come tale ai sensi dell'art. 3 lettera d del Regolamento) a un editore dei diritti di riproduzione dei Videogrammi per la loro commercializzazione in abbinamento a prodotti editoriali (quotidiani, periodici, libri ecc.) tramite edicola, librerie o altri punti di vendita autorizzati (ad esempio grande distribuzione) il Compenso per copia Privata sarà ripartito fra licenziante e licenziatario come segue:

i) al licenziante, che ai sensi dell'art. 3 lettera d) si qualifichi come Produttore di Videogrammi ma che - limitatamente alla produzione per l'abbinamento editoriale - ne abbia dato licenza a un editore licenziatario - spetterà una quota del Compenso per Copia Privata proporzionale all'ammontare delle royalties o altro compenso equiparabile (flat fee, minimi garantiti etc.) pattuito quale corrispettivo della licenza, al netto dell'IVA. Il fatturato netto così definito rappresenterà il Valore delle Vendite dichiarato dal licenziante ai fini della ripartizione copia privata.

ii) al Produttore Licenziatario sarà attribuita una quota del Compenso per Copia Privata proporzionale al 50% del "Fatturato Convenzionale". L'ammontare di tale Fatturato Convenzionale è rappresentato dal numero di copie effettivamente vendute, al netto dei resi, moltiplicato per il prezzo al pubblico del videogramma abbinato, decurtato di una percentuale del 30% al fine di rendere tale valore omogeneo rispetto al fatturato netto del "normal



trade”. Nel caso di “collezionabili” (ovvero abbinamenti per i quali il prezzo di vendita al pubblico è indiviso tra quello del videogramma e quello del prodotto editoriale) il prezzo da prendere in considerazione al fine della determinazione del “Fatturato Convenzionale “, sarà il prezzo di vendita al pubblico del prodotto diminuito di un importo pari ad Euro 1,50 per ogni unità venduta.

Il valore così determinato rappresenterà il Valore delle Vendite del licenziatario ai fini della ripartizione copia privata.

iii) nel caso che dell’abbinamento editoriale facciano parte, oltre alla pubblicazione a stampa e al videogramma, ulteriori prodotti (ad esempio CD, oggetti, ecc.) il valore documentato di tali ulteriori prodotti va anch’esso dedotto ai fini della determinazione del “Fatturato Convenzionale”.

- b) Nel caso di cessione di videogrammi - prodotti finiti –per la distribuzione in abbinamento editoriale, il Compenso per Copia Privata spetterà per intero al Produttore di Videogrammi e il Valore delle Vendite, calcolato con le deduzioni previste al punto 7 paragrafo a) ii, sarà determinato senza l’abbattimento del 50%. Analogamente, anche nel caso in cui il Produttore dei Videogrammi sia l’Editore medesimo, il Compenso gli spetterà per intero, previ gli abbattimenti previsti al punto 7 paragrafo a) ii .
- 8) L’Agenzia provvederà ad incassare dalla SIAE il Compenso per Copia Privata spettante ai Produttori di Videogrammi nella misura e nei tempi in cui i singoli pagamenti saranno disponibili con riferimento a ciascun Anno di Competenza e depositerà gli importi in questione in un conto intrattenuto presso un primario istituto bancario.

- 9) Ai fini della ripartizione del Compenso per Copia Privata l’Agenzia opererà con l’impegno a mantenere la massima riservatezza e confidenzialità dei dati dei singoli produttori di Videogrammi raccolti nel corso dell’espletamento dell’incarico
- L’Agenzia adotterà per contro criteri di massima trasparenza e pubblicità- anche attraverso il proprio sito web - per i dati in forma aggregata per consentire la verifica della correttezza delle operazioni inerenti al calcolo, e alla ripartizione del Compenso per Copia Privata. A tale riguardo gli aventi diritto avranno facoltà di verificare la correttezza delle ripartizioni effettuate, richiedendo all’Agenzia con un preavviso minimo di 7 giorni lavorativi l’accesso ai dati sulla base dei quali sono state effettuate le ripartizioni. I dati in forma aggregata e la relativa documentazione saranno messi a disposizione di un professionista iscritto all’albo dei Revisori Contabili e tenuto al segreto professionale incaricato per iscritto dall’avente diritto che ha avanzato la richiesta di verifica, nel rispetto delle norme volte ad assicurare la riservatezza.
- 10) Ai fini della ripartizione del Compenso per Copia Privata ciascun avente diritto, sia esso iscritto o meno all’Univideo, dovrà inviare alla Agenzia, debitamente compilata e sottoscritta, la dichiarazione secondo lo schema allegato al presente Regolamento ( allegato A), contenente la richiesta di attribuzione della quota spettante del compenso di Copia Privata relativamente a un determinato Anno di Competenza; detta dichiarazione ( di seguito la “ Dichiarazione” ), dovrà contenere le informazioni occorrenti onde consentire la determinazione della percentuale spettante sul Compenso per Copia Privata maturato in quel medesimo anno. Al fine di assicurare l’uniformità dei dati sulla base dei quali deve essere effettuato il calcolo del valore delle vendite di ciascun avente diritto, nello schema di

Dichiarazione, sono indicati i parametri e i criteri che dovranno essere seguiti nella compilazione della Dichiarazione.

I Produttori non associati ad Univideo dovranno inoltre allegare alla Dichiarazione, salvo non vi abbiano già provveduto precedentemente in occasione di altra dichiarazione, la lettera di incarico all’Agenzia per l’incasso e la ripartizione delle quote dei proventi di copia privata a loro spettanti, come da facsimile disponibile sul sito [www.agenziasrl.org](http://www.agenziasrl.org).

Unitamente alla Dichiarazione debitamente compilata ciascun Produttore dovrà inviare alla Agenzia relativamente allo stesso Anno di Competenza il bilancio di riferimento debitamente approvato e/o certificato con la relativa nota integrativa. In caso di esercizio non coincidente con l’anno solare il Produttore dovrà inviare alla Agenzia l’ultimo bilancio approvato unitamente alla certificazione dei fatturati maturati nell’Anno di Competenza cui si riferisce la Dichiarazione, fermo restando l’obbligo di inviare il bilancio successivo approvato e/o certificato con la relativa nota integrativa non appena disponibile.

La documentazione di cui sopra dovrà essere inviata all’Agenzia entro il termine perentorio del 31 luglio dell’anno successivo a quello di competenza.

10 bis)

- 1) La Dichiarazione e la documentazione di cui al precedente art. 10 potranno essere inviati alla Agenzia anche tramite un organismo di gestione collettiva o una entità di gestione indipendente presente nell’elenco di cui all’art. 40, terzo comma, del Decreto Legislativo n. 35/2017 (di seguito *Collecting*), incaricata dall’avente diritto.
- 2) In tali casi la Dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla copia della delega rilasciata alla *Collecting* dall’avente diritto.

- 3) Le *Collecting* che, con riferimento ai mandati ricevuti, intendono collaborare con l'Agenzia nello svolgimento delle attività di ripartizione dell'equo compenso potranno presentare apposita istanza alla Agenzia
- 4) La collaborazione della *Collecting*, nelle attività di ripartizione dell'equo compenso con riferimento ai mandati ricevuti, potrà consistere nelle seguenti attività:
  - a) autonoma verifica e certificazione della qualità di Produttore di Videogrammi e della effettiva maturazione del diritto al compenso nell'anno di competenza;
  - b) autonome attività di *audit* e di certificazione della Dichiarazione degli aventi diritto rappresentati;
  - c) impegno a fornire all'Agenzia l'eventuale ulteriore documentazione dell'avente diritto che, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, l'Agenzia o il professionista da essa incaricato ritenessero di richiedere per eventuali propri controlli, anche a campione e anche successivamente all'avvenuta ripartizione;
  - d) sulla base di specifico mandato e previa manleva dell'avente diritto:
    - emissione di documento fiscalmente valido;
    - incasso in nome e per conto dell'avente diritto.In ogni caso, la *Collecting* si impegna a fornire manleva nei confronti dell'Agenzia per il proprio operato.
- 5) L'Agenzia si impegna a prendere contatto con la *Collecting* richiedente entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della istanza, al fine di avviare un confronto volto a definire le attività, fra quelle di cui al precedente punto 4), del cui svolgimento la *Collecting* si impegna a farsi carico.
- 6) Individuati i compiti che nell'ambito della collaborazione tra l'Agenzia e la *Collecting* saranno svolti da quest'ultima, verrà stipulato uno specifico accordo scritto che formalizzerà, in ragione di tale attività, anche la riduzione della percentuale prevista all'art. 14 del Regolamento, che l'Agenzia trattiene quale rimborso delle spese complessivamente sostenute per la gestione delle attività di incasso e ripartizione.
- 7) In caso di mancato accordo fra l'Agenzia e la *Collecting*, la determinazione dell'entità della riduzione sarà devoluta a un Conciliatore scelto di comune accordo fra le parti. Il tentativo di conciliazione avverrà secondo quanto previsto dal Regolamento del Servizio di Conciliazione adottato dalla Camera Arbitrale di

Milano, anche per quanto riguarda la nomina del Conciliatore, ove le parti non trovino un accordo al riguardo. Ove la conciliazione non riesca il medesimo Conciliatore assumerà la funzione di Arbitro Unico nel corso di un arbitrato irrituale e di equità che si svolgerà fra le parti interessate secondo le regole fissate nel Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano.

- 8) L'applicazione del presente articolo partirà dalla ripartizione dei compensi di competenza del 2021.
- 11) La Agenzia, una volta ricevuta dagli aventi diritto la Dichiarazione e la documentazione relativa, avrà facoltà di richiedere chiarimenti e/o ulteriore documentazione, incluse copie di contratti, nonché di effettuare o far effettuare gli opportuni controlli e/o audit anche nei luoghi ove il Produttore tenga la documentazione rilevante.

Inoltre potranno essere effettuati controlli e/o audit anche a campione anche dopo avvenuta la ripartizione e/o liquidazione.

I controlli e/o gli Audit verranno effettuati nel massimo rispetto degli aventi diritto e con impegno alla riservatezza da parte dell'Agenzia in merito ai dati che da tali verifiche emergeranno.

Qualora l'audit dovesse rivelare errore superiore al 5%, tutti i relativi costi saranno a carico del controllato. In tal caso il soggetto interessato subirà altri due audit nei due anni successivi con i relativi costi a carico del controllato.

Resta, inoltre, inteso che, in caso di rifiuto a fornire la documentazione richiesta o a consentire l'effettuazione degli audit, o, qualora la documentazione fornita fosse lacunosa, inadeguata o manifestamente alterata o contraffatta l'Agenzia potrà sospendere i pagamenti a favore del Produttore richiedente o chiedere la restituzione delle somme già pagate, eventualmente disponendone la compensazione con pagamenti da effettuare.

- 12) L'Agenzia, dopo aver ricevuto la documentazione necessaria, aver ottenuto i

chiarimenti richiesti e se del caso effettuato i controlli e/o audit di cui all'art.11) che precede, provvederà ad effettuare i relativi calcoli e ripartizioni e a comunicare a ciascun Produttore l'ammontare della quota del Compenso per copia privata spettantegli nell'anno di riferimento, invitandolo a emettere documento fiscale idoneo per il relativo importo nei confronti dell'Agenzia.

Tale comunicazione sarà inviata agli aventi diritto di regola e salvo giustificati motivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di competenza.

L'Agenzia, una volta ricevuta da ciascun avente diritto il relativo documento fiscale e verificatane la conformità ai calcoli effettuati ed ai dati comunicati, provvederà al relativo pagamento.

- 13) Il Compenso per Copia Privata versato dalla Siae all'Agenzia per ciascun anno di competenza sarà ripartito tra gli aventi diritto che abbiano fatto pervenire all'Agenzia la Dichiarazione di cui all' art. 10, in misura pari all' 93%.

Il restante 7% verrà invece accantonato dall'Agenzia quale fondo ("Fondo di riserva") per fare fronte alle eventuali richieste tardive (come definite all'art. 15 che segue) di Compenso per Copia Privata relativamente a tale Anno.

- 14) Sulle somme versate dalla SIAE all'Agenzia a titolo di copia privata l'Agenzia trattiene una percentuale a titolo di commissione di incasso e di rimborso delle spese sostenute per la gestione, custodia e ripartizione di detto compenso, nonché delle spese sostenute per l'effettuazione dei controlli e audit e per garantire la effettività dei diritti riconosciuti ai Produttori di Videogrammi in ordine al Compenso per Copia Privata. Tale commissione è forfettariamente determinata in una percentuale pari al 10%.

Sulle somme versate all'Agenzia dalla SIAE a partire dal 18/1/2017, indipendentemente dall'anno di competenza delle stesse, la percentuale della

commissione di cui sopra sarà calcolata sull'importo di volta in volta effettivamente ripartito a favore di ciascun avente diritto. Per il relativo importo, l'Agenzia emetterà al momento della ripartizione fattura soggetta ad IVA il cui importo sarà compensato con il pagamento delle somme dovute agli aventi diritto.

Sulle somme versate all'Agenzia dalla SIAE sino a tutto il 17/1/2017 la commissione di incasso di cui sopra è stata trattenuta direttamente, prima della ripartizione agli aventi diritto, dalle somme incassate. La ripartizione dei compensi agli aventi diritto, così come l'accantonamento per "Fondo Riserva" di cui all'art. 13 che precede, è stata quindi effettuata sull'importo incassato già al netto della trattenuta.

Naturalmente detta commissione non verrà fatturata né trattenuta con riferimento alla liquidazione di somme relative a pagamenti effettuati da SIAE all'Agenzia precedentemente al 18/01/2017 essendosene già tenuto conto al momento dell'incasso dalla SIAE.

- 15) Entro il 30 giugno di ogni anno tutti gli aventi diritto che non abbiano inviato entro i termini previsti le dichiarazioni riguardanti anni di competenza pregressi, potranno fare pervenire all'Agenzia le eventuali richieste "tardive" afferenti gli anni anteriori, purché nei limiti della prescrizione di legge. Tali richieste "tardive" dovranno essere accompagnate dalla Dichiarazione relativa a ciascuno degli anni di competenza e dalla documentazione prevista dall'art. 10) che precede. La Agenzia potrà richiedere le informazioni e ulteriore documentazione ed effettuare le verifiche di cui all'art. 11) che precede.

Una volta completate tali verifiche la Agenzia provvederà a effettuare i relativi calcoli e ripartizioni attingendo al Fondo di Riserva relativo all' Anno di Competenza cui si riferiscono le dichiarazioni in questione sino a concorrenza

massima del 50% del Fondo di tale anno. Ove le richieste tardive pervenute ammontassero ad importi superiori al 50% del Fondo di Riserva, le ripartizioni verranno effettuate proporzionalmente tra i richiedenti compatibilmente con la liquidità disponibile nel Fondo relativamente all'Anno di Competenza.

Qualora il Fondo di Riserva dell'Anno di Competenza non fosse comunque sufficiente per la liquidazione delle somme riconosciute come spettanti ai sensi del presente articolo, l'Agenzia provvederà a coprire la differenza mediante ripetizione delle somme già liquidate agli aventi diritto, in misura tra loro proporzionale e nei limiti del fabbisogno effettivo, relativamente all'Anno in questione. Ove possibile, la ripetizione avverrà mediante compensazione con eventuali liquidazioni successivamente dovute agli stessi aventi diritto

16) Le somme accantonate nel Fondo di Riserva relativo a ciascun Anno e non utilizzate ai sensi dell'art.15 che precede saranno liquidate definitivamente alla scadenza del termine di prescrizione del diritto a favore dei soggetti aventi diritto con riferimento a tale Anno. Gli interessi che matureranno sul conto bancario dedicato dovranno essere calcolati anno per anno e attribuiti secondo il criterio di competenza; essi concorreranno a costituire l'ammontare del Compenso per Copia Privata e saranno ripartiti a favore degli aventi diritto.

A tale fine l'Agenzia provvederà ad inviare a ciascun avente diritto per l'Anno in questione la comunicazione delle somme a lui spettanti sul Fondo di Riserva. Decorsi 12 mesi dall'invio di tale comunicazione senza che il destinatario, o il suo legittimo avente causa, reclami le somme di sua spettanza inviando il relativo documento fiscale, tali somme saranno accantonate in un Fondo le cui modalità di utilizzo saranno deliberate dall'Assemblea.

17)Le eventuali somme versate dalla SIAE all'Agenzia a titolo di Compenso per Copia



Privata e relative ad un Anno di Competenza anteriore a a quelli per cui è già stata effettuata la liquidazione saranno ripartite a favore dei soggetti aventi diritto relativamente all'Anno di Competenza cui tali somme si riferiscono. Anche a tali ripartizioni straordinarie si applicheranno, ove possibile, le regole e i criteri previsti dal presente Regolamento.

- 18) L'Agenzia avrà facoltà di compensare in tutto o in parte le somme dovute a titolo di copia privata ai sensi del presente Regolamento con eventuali importi dovuti all'Agenzia a qualsiasi titolo.
- 19) Eventuali modifiche al Regolamento dovranno essere deliberate dall'assemblea dell'Agenzia e preventivamente approvate dagli organi di Univideo. L'Agenzia provvede a dare adeguata pubblicità al presente Regolamento e ad eventuali modifiche mediante pubblicazione dello stesso sul sito web.
- 20) Ogni controversia che dovesse sorgere fra i Produttori di Videogrammi aventi diritto o fra l'Agenzia e un Produttore di Videogrammi avente diritto in relazione all'applicazione del presente Regolamento sarà obbligatoriamente devoluta a un Conciliatore scelto di comune accordo fra le parti. Il tentativo di conciliazione avverrà secondo quanto previsto dal Regolamento del Servizio di Conciliazione adottato dalla Camera Arbitrale di Milano, anche per quanto riguarda la nomina del Conciliatore, ove le parti non trovino un accordo al riguardo.  
  
Ove la conciliazione non riesca il medesimo Conciliatore assumerà la funzione di Arbitro Unico nel corso di un arbitrato irrituale e di equità che si svolgerà fra le parti interessate secondo le regole fissate nel Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano.

**Allegato A al Regolamento**

*Bozza della richiesta/dichiarazione da compilare su carta intestata dell'impresa richiedente e da sottoscrivere in ogni pagina*

Spettabile  
**Agenzia per lo Sviluppo  
dell'Editoria Audiovisiva S.r.l.**  
Presso Studio Sironi  
Viale Tunisia, 38  
20124 Milano

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di rappresentante legale (o procuratore) della Società \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_, in relazione all'incarico conferito all'Agenzia per lo sviluppo dell'Editoria Audiovisiva s.r.l. (di seguito "Agenzia") alla riscossione della quota di propria spettanza dell'equo compenso per copia privata per l'anno di competenza \_\_\_\_\_ e, al fine di consentire la quantificazione della medesima quota,

**DICHIARA**

1) che la presente dichiarazione viene rilasciata sotto la propria diretta responsabilità e nella consapevolezza delle responsabilità e delle sanzioni civili e penali conseguenti previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di dichiarazioni false e mendaci;

2) che il **Valore del Fatturato Totale** valido ai fini della ripartizione sulla base dei criteri stabiliti nel Regolamento per l'anno di competenza \_\_\_\_\_ è pari ad

**Euro** \_\_\_\_\_

così suddiviso:

**Totale Valore Fatturato Normal Trade** (pag. 3 seguente) € \_\_\_\_\_

**Totale Valore Fatturato Abbinamenti Editoriali** (pag. 4 seguente) € \_\_\_\_\_

3) di aver preso visione dell'informativa Privacy in calce al presente atto e di impegnarsi a comunicarla ai dipendenti, funzioni aziendali, collaboratori e referenti della Società che rappresento e che interagiranno con i Contitolari del trattamento nello svolgimento delle finalità di cui al paragrafo 2 della predetta informativa.

A completamento della presente dichiarazione si allegano i seguenti documenti (sbarrare la casella corrispondente):

- Bilancio/i approvato e/o certificato/i relativo/i all'anno di competenza della presente richiesta) con le relative note integrative
- Visura iscrizione CCIAA aggiornata
- Lettera di incarico ad Agenzia

Il sottoscritto autorizza altresì l'Agenzia e gli eventuali professionisti da questa incaricati, alla verifica e/o audit dei dati comunicati (anche successivamente all'avvenuta ripartizione) e si impegna a fornire ogni ulteriore documentazione, incluse copie di contratti, nonché i tracciati contabili, che dovessero essergli richiesti.

(Il Legale Rappresentante)

---

(timbro e firma)

Allegata Informativa Privacy debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Azienda

**NORMAL TRADE (art. 6)**

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>1 VALORE DELLE VENDITE DEL PRODUTTORE DI VIDEOGRAMMI (art. 6a) (*)</b>  |                  |
| <b>Fatturato Netto a Rivenditori/dettaglianti</b>  |                  |
| - propria distribuzione -  | € .....(a)       |
| - attraverso meri distributori (vendita e logistica) totale  | € .....(b)       |
| come da dettaglio:   |                  |
| distributore .....   | € .....          |
| distributore .....   | € .....          |
| <b>2 VALORE DELLE VENDITE DIRETTE DEL PRODUTTORE DI VIDEOGRAMMI AL CONSUMATORE (tramite propri negozi, propria piattaforma Mailing, fiere, ecc.) (art. 6b)</b> | € .....(c)       |
| <b>3 CORRISPETTIVI DEL LICENZIANTE (PRODUTTORE DI VIDEOGRAMMI) AD ALTRO PRODUTTORE DI VIDEOGRAMMI PER UTILIZZI/DESTINAZIONI PARTICOLARI (art. 6c i)</b>        | € .....(d)       |
| (Nominativo Licenziatari .....   |                  |
| .....)   |                  |
| <b>4 VALORE DELLE VENDITE DEL LICENZIATARIO SU LIMITATA LICENZA DEL PRODUTTORE DI VIDEOGRAMMI PER UTILIZZI/DESTINAZIONI PARTICOLARI (art. 6c ii)</b>           | € .....(e)       |
| (Nominativo Licenziatari .....   |                  |
| .....)   |                  |
| <b>5 ALTRO (da specificare)</b>  | € .....(f)       |
| <b>TOTALE VALORE DELLE VENDITE NORMAL TRADE</b>  | € .....<br>===== |

**Dichiarazione solo ai fini dei controlli incrociati con altri dichiaranti diritto al compenso C.P.(sbarrare lo spazio sottostante e non compilare, nel caso di non effettuazione di alcuna distribuzione per conto terzi):**

**Si attesta di aver distribuito (solo vendita e logistica) videogrammi delle seguenti imprese realizzando i fatturati rispettivamente indicati:**

..... fatturato netto € ..... (a)  
..... fatturato netto € ..... (a)  
..... fatturato netto € ..... (a)  
..... fatturato netto € ..... (a)  
..... fatturato netto € ..... (a)

(\*) Esclusi: vendite di videogrammi meramente distribuiti, export, IVA

(a) Il proprio fatturato al netto di Resi, Sconti e abbuoni, gadget abbinati ai videogrammi

(b) Fatturato netto (come sopra) realizzato dal proprio distributore

(c) 55% degli incassi netti di IVA, addebiti spese, valore eventuali gadget, ecc.

(d) Corrispettivi (royalty, minimi garantiti, flat fee) a fronte della licenza concessa

(e) 50% del fatturato netto del Produttore Licenziatario. Esclusi i videogrammi destinati a operazioni promozionali con cessione gratuita al consumo.

(timbro e firma)

## VENDITE IN ABBINAMENTO EDITORIALE (art. 7)

**Cessioni su licenza da parte di un Produttore di videogrammi – come identificato all'art 3 d - a un Editore dei diritti di produzione e vendita dei videogrammi in abbinamento editoriale (art. 7a)**

- 1) VALORE DELLE VENDITE DEL LICENZIANTE (art. 7a i) € .....(A)  
(Nominativi dei Licenziatari : .....  
.....)  
2) VALORE DELLE VENDITE DELL'EDITORE LICENZIATARIO (7a ii) € ..... (B)  
(Nominativi dei Licenzianti: .....  
.....  
.....)

**Cessioni di videogrammi (prodotti finiti) da un Produttore di videogrammi a un Editore per la distribuzione in abbinamento editoriale (art 7b)**

- 3) VALORE DELLE VENDITE DEL PRODUTTORE DI VIDEOGRAMMI € ..... (C)  
  
4) ALTRO (da specificare) € .....(D)

**TOTALE VALORE DELLE VENDITE IN ABBINAMENTO EDITORIALE**

€ .....  
=====

(A) Corrispettivi (royalty, minimi garantiti, flat fee) a fronte della licenza concessa

(B) "fatturato convenzionale" determinato come segue:  
copie effettivamente vendute x prezzo al pubblico x 70% x 50%

(C) "fatturato convenzionale" determinato come segue:  
copie effettivamente vendute x prezzo al pubblico x 70%

(timbro e firma)

## **Informativa Privacy**

### **relativa alla richiesta di corresponsione della quota di ripartizione dei proventi di copia privata**

La presente informativa descrive le modalità di raccolta e utilizzo dei dati personali da parte di Agenzia per lo Sviluppo dell'Editoria Audiovisiva S.r.l. (di seguito anche l'“**Agenzia**”) e di Univideo per dare esecuzione alla dichiarazione/richiesta (in seguito la “**Richiesta**”), allegata *sub* lett. A) al Regolamento dell'Agenzia per la ripartizione del compenso per copia privata, resa dal produttore di videogrammi (in seguito il “**Richiedente**”) e con cui lo stesso conferisce incarico all'Agenzia per la riscossione e ripartizione dei proventi di copia privata.

#### **1. Contitolari del trattamento e contenuto essenziale dell'accordo di contitolarità**

Contitolari del trattamento dei dati personali sopracitati sono l'Agenzia per lo Sviluppo dell'Editoria Audiovisiva S.r.l. e Univideo (di seguito, congiuntamente, i “**Contitolari**” e ciascuno, singolarmente, il “**Contitolare**”).

L'Agenzia e Univideo sono contitolari del trattamento ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE n. 679 del 2016 (in seguito il “**GDPR**”) in quanto codeterminano le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali richiesti in relazione alla Richiesta sopracitata.

Sulla base dell'accordo di contitolarità concluso tra i due Contitolari, i dati risultanti dalla Richiesta sono trattati esclusivamente dall'Agenzia, salvo per consentire a Univideo di far valere ed esercitare i propri diritti, anche di fronte all'autorità giudiziaria o per adempiere ad obblighi di legge o ad ordini della pubblica autorità. Grava sull'Agenzia adottare le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 del GDPR (ad esempio, misure atte a garantire su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento) ed ottemperare agli obblighi di notifica di cui agli artt. 33 e 34 del GDPR in caso di violazione dei dati. Univideo si impegna ad adottare le riferite misure di sicurezza e ad osservare gli obblighi di cui agli artt. 33 e 34 del GDPR over trattasse i dati per le finalità dalla stessa perseguibili (adempimento di obblighi di legge o di ordini della pubblica autorità, o per fare valere e difendere i propri diritti anche di fronte all'autorità giudiziaria).

L'Agenzia ha sede legale in Viale Tunisia n. 38, 20124 – Milano. La si può contattare a mezzo posta ordinaria, scrivendo all'indirizzo della sede legale, o via e-mail, all'indirizzo [info@agenzia.org](mailto:info@agenzia.org) o via PEC a [agenzia@pec.it](mailto:agenzia@pec.it).

Univideo ha sede legale in Corso Buenos Aires n. 43, 20124 – Milano. La si può contattare a mezzo posta ordinaria, scrivendo all'indirizzo della sede legale, o via e-mail, all'indirizzo [univideo@univideo.org](mailto:univideo@univideo.org) o via PEC a [univideo@pec.it](mailto:univideo@pec.it).

#### **2. Categorie di dati trattati e modalità del relativo trattamento**

L'Agenzia tratta le seguenti categorie di dati personali:

- i dati identificativi, amministrativi, contabili, fiscali, commerciali, bancari ed eventualmente informatici direttamente riferiti al Richiedente;

- le informazioni che il Richiedente vorrà liberamente richiedere all’Agenzia concernenti l’esecuzione della Richiesta;
- eventualmente ed esclusivamente per lo svolgimento nei confronti del Richiedente delle finalità indicate al successivo paragrafo 3: i dati essenzialmente identificativi ed informatici relativi ai dipendenti o comunque ai preposti a funzioni aziendali, collaboratori e referenti del Richiedente e comunicati nello svolgimento dei rapporti contrattuali tra il Richiedente e l’Agenzia. È onere del Richiedente comunicare la presente informativa alle suddette categorie di soggetti.

I dati personali possono essere trattati con strumenti manuali o informatici, idonei a garantirne la sicurezza, la riservatezza e ad evitare accessi non autorizzati.

Il Richiedente si impegna a collaborare con l’Agenzia al fine di mantenere aggiornati i suoi dati personali, informandolo di qualsiasi modifica che dovesse intervenire. Si invita il del Richiedente a non inserire nelle eventuali richieste di informazioni che dovesse inviare all’Agenzia dati personali riguardanti soggetti terzi o categorie particolari di dati di cui all’art. 9 del GDPR (intendendosi per “categorie particolari di dati” quelli idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, dati genetici, biometrici o relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale). In caso contrario, l’Agenzia provvederà a cancellare queste informazioni.

Univideo potrebbe trattare le seguenti categorie di dati personali eventualmente ed esclusivamente per lo svolgimento nei confronti del Richiedente delle finalità indicate al successivo paragrafo 3, comma secondo:

- i dati identificativi, amministrativi, contabili, fiscali, commerciali, bancari ed eventualmente informatici direttamente riferiti al Richiedente;
- : i dati essenzialmente identificativi ed informatici relativi ai dipendenti o comunque ai preposti a funzioni aziendali, collaboratori e referenti del Richiedente e comunicati nello svolgimento dei rapporti contrattuali tra il Richiedente e l’Agenzia. È onere del Richiedente comunicare la presente informativa alle suddette categorie di soggetti.

### **3. Finalità del trattamento, relativa base giuridica e conseguenze in caso di mancata comunicazione dei dati**

L’Agenzia tratta i dati personali sopracitati per le seguenti finalità:

- a) l’esecuzione della Richiesta, incluso l’assolvimento dei relativi obblighi amministrativi, contabili e fiscali. Per il conseguimento di questa finalità, la base giuridica che giustifica il corrispondente trattamento dei dati è l’esecuzione della Richiesta, e dell’incarico in essa contenuta conferito all’Agenzia. La comunicazione di tali dati è obbligatoria in quanto funzionale all’esecuzione dell’incarico conferito con la Richiesta, pertanto la mancata comunicazione degli stessi comporta l’impossibilità di eseguire l’incarico conferito;
- b) rispondere alle richieste di informazioni e alle comunicazioni del Richiedente relative all’esecuzione dell’incarico conferito con la Richiesta. Per il conseguimento di questa finalità, la base giuridica che giustifica il corrispondente trattamento è l’interesse legittimo prevalente dell’Agenzia a rispondere alle suddette richieste e comunicazioni, interesse questo che è equamente bilanciato con quello del Richiedente, in quanto l’attività di trattamento è limitata a quanto strettamente necessario al perseguimento di tale finalità. Il trattamento per detta finalità non è obbligatorio e il Richiedente si potrà opporre ad esso con le modalità di cui al successivo paragrafo 7. In tale ultima eventualità non potranno essere

trattati i dati personali per la suddetta finalità, a meno che l’Agenzia dimostri la presenza di motivi legittimi prevalenti;

**c)** lo svolgimento di attività funzionali a eventuali cessioni di azienda e di ramo d’azienda, acquisizioni, fusioni, scissioni, trasformazioni e per l’esecuzione di tali operazioni. Per il conseguimento di questa finalità, la base giuridica che giustifica il corrispondente trattamento dei dati è l’interesse legittimo prevalente dell’Agenzia ad eseguire le suddette operazioni, interesse che è equamente bilanciato con quello del Richiedente, in quanto l’attività di trattamento è limitata a quanto strettamente necessario al perseguimento di tale finalità. Il trattamento per detta finalità non è obbligatorio e il Richiedente si potrà opporre ad esso con le modalità di cui al successivo paragrafo 7. In tale ultima eventualità non potranno essere trattati i dati personali per la suddetta finalità, a meno che l’Agenzia dimostri la presenza di motivi legittimi prevalenti;

**d)** adempiere a obblighi di legge o ad ordini della pubblica autorità, in relazione ai, e sulla base dei, dati forniti per il perseguimento delle finalità di cui alle precedenti lettere a) e b). La base giuridica che giustifica la presente finalità è l’adempimento di un obbligo di legge. Conseguentemente, il trattamento dei dati è per l’Agenzia obbligatorio, fermo restando che si tratta di dati comunicati per l’espletamento della finalità di cui alle precedenti lettere a) e b). Pertanto, qualora non siano comunicati i suddetti dati, l’Agenzia si trova nell’impossibilità di eseguire correttamente l’incarico conferito con la Richiesta o di rispondere alle richieste di informazioni e alle comunicazioni del Richiedente relative all’esecuzione dell’incarico conferito con la Richiesta;

**e)** per permettere all’Agenzia di fare valere e difendere i propri diritti anche di fronte all’autorità giudiziaria. Per il conseguimento di questa finalità, la base giuridica che giustifica il corrispondente trattamento dei dati è l’interesse legittimo prevalente dell’Agenzia a far valere e difendere i propri diritti ed è equamente bilanciato con l’interesse del Richiedente, in quanto l’attività di trattamento è limitata a quanto strettamente necessario al perseguimento di tale finalità. Il trattamento per detta finalità non è obbligatorio e il Richiedente si potrà opporre ad esso con le modalità di cui al successivo paragrafo 7. In tale ultima eventualità non potranno essere trattati i dati personali per la suddetta finalità, a meno che l’Agenzia dimostri la presenza di motivi legittimi prevalenti;

**f)** con riferimento ai dati del legale rappresentante e, eventualmente, dei dipendenti o comunque preposti a funzioni aziendali e collaboratori del Richiedente: il relativo trattamento è esclusivamente finalizzato allo svolgimento delle sopracitate finalità esclusivamente nei confronti del Richiedente. La base giuridica che giustifica il relativo trattamento sono gli interessi legittimi prevalenti dell’Agenzia e del Richiedente a che vengano svolte le predette finalità nei confronti dello stesso Richiedente. I soggetti sopracitati (rappresentante legale, dipendenti, ecc. del Richiedente) potranno opporsi al relativo trattamento con le modalità di cui al successivo paragrafo 7. In tale ultima eventualità non potranno essere trattati i relativi dati personali per la suddetta finalità, a meno che l’Agenzia dimostri la presenza di motivi legittimi prevalenti.

Univideo potrebbe trattare i dati personali sopracitati per le seguenti finalità:

**a)** adempiere a obblighi di legge o ad ordini della pubblica autorità, in relazione ai, e sulla base dei, dati forniti per il perseguimento delle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma precedente. La base giuridica che giustifica la presente finalità è l’adempimento di un obbligo di legge. Conseguentemente, il trattamento dei dati è per Univideo obbligatorio, fermo restando che si tratta di dati comunicati per l’espletamento della finalità di cui alle



lettere a) e b) del comma precedente. Pertanto, qualora non siano comunicati i suddetti dati, l’Agenzia si trova nell’impossibilità di eseguire correttamente l’incarico conferito con la Richiesta o di rispondere alle richieste di informazioni e alle comunicazioni del Richiedente relative all’esecuzione dell’incarico conferito con la Richiesta;

**b)** per permettere ad Univideo di fare valere e difendere i propri diritti anche di fronte all’autorità giudiziaria. Per il conseguimento di questa finalità, la base giuridica che giustifica il corrispondente trattamento dei dati è l’interesse legittimo prevalente di Univideo a far valere e difendere i propri diritti ed è equamente bilanciato con l’interesse del Richiedente, in quanto l’attività di trattamento è limitata a quanto strettamente necessario al perseguimento di tale finalità. Il trattamento per detta finalità non è obbligatorio e il Richiedente si potrà opporre ad esso con le modalità di cui al successivo paragrafo 7. In tale ultima eventualità non potranno essere trattati i dati personali per la suddetta finalità, a meno che Univideo dimostri la presenza di motivi legittimi prevalenti;

**c)** con riferimento ai dati del legale rappresentante e, eventualmente, dei dipendenti o comunque preposti a funzioni aziendali e collaboratori del Richiedente: il relativo trattamento è esclusivamente finalizzato allo svolgimento delle sopracitate finalità esclusivamente nei confronti del Richiedente. La base giuridica che giustifica il relativo trattamento sono gli interessi legittimi prevalenti di Univideo a che vengano svolte le predette finalità nei confronti dello stesso Richiedente. I soggetti sopracitati (rappresentante legale, dipendenti, ecc. del Richiedente) potranno opporsi al relativo trattamento con le modalità di cui al successivo paragrafo 7. In tale ultima eventualità non potranno essere trattati i relativi dati personali per la suddetta finalità, a meno che Univideo dimostri la presenza di motivi legittimi prevalenti.

#### **4. Ambiti di comunicazione dei dati personali**

L’Agenzia potrà trasferire i dati ad Univideo per permetterle di far valere e difendere i propri diritti o per adempiere ad obblighi di legge o ad ordini della pubblica autorità.

Per il perseguimento di ognuna delle finalità di cui al precedente paragrafo 3 e fermo quanto indicato al comma precedente, i dati personali trattati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: **(a)** dipendenti dei Contitolari appositamente incaricati al trattamento dei dati, **(b)** fornitori di servizi di assistenza e consulenza anche fiscale, legale e contabile, **(c)** fornitori di servizi informatici o di archiviazione, **(d)** società incaricate di fornire un servizio ai Contitolari, **(e)** forze dell’ordine, enti governativi, organismi di regolamentazione, tribunali o altre autorità pubbliche autorizzate dalla legge, **(f)** terze parti o organismi cui la comunicazione dei dati è richiesta ai sensi di legge. Per le finalità di cui alla lettera c) del precedente paragrafo 3 (svolgimento di cessioni di azienda e operazioni straordinarie), i dati del Richiedente sono comunicati a soggetti cessionari di azienda o di ramo di azienda, potenziali acquirenti dell’Agenzia e società coinvolte in, o risultanti da, eventuali fusioni, scissioni, trasformazioni.

I soggetti sopra indicati potranno agire, a seconda dei casi, in qualità di responsabili del trattamento o autonomi titolari del trattamento. Al di là dei suddetti soggetti i dati personali non verranno diffusi.

#### **5. Trasferiamo dei dati al di fuori dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo**

I dati non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea o dello Spazio Economico

Europeo.

## **6. Periodo di conservazione dei dati personali**

L'Agenzia conserva i dati personali trattati per periodi diversi a seconda delle finalità per le quali è svolto il relativo trattamento. Più precisamente:

- a) per l'esecuzione dell'incarico conferito con la Richiesta: per tutta la durata dell'incarico conferito e per i successivi dieci anni dalla sua cessazione, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo più lungo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste dell'autorità competente o ai sensi della normativa applicabile;
- b) rispondere alle richieste di informazioni e alle comunicazioni del Richiedente: dal giorno in cui l'Agenzia ha ricevuto la richiesta o comunicazione fino ai successivi 12 mesi;
- c) esclusivamente al fine di permettere all'Agenzia di fare valere e difendere i propri diritti anche di fronte all'autorità giudiziaria: per i 10 anni successivi dal giorno in cui i dati vengono comunicati, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo più lungo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste dell'autorità competente o ai sensi della normativa applicabile.
- d) per adempiere a obblighi di legge o ad ordini della pubblica autorità: per tutto il tempo previsto dalla normativa concretamente applicabile;
- e) per lo svolgimento di attività funzionali a eventuali cessioni di azienda e di ramo d'azienda, e ad operazioni straordinarie (come acquisizioni, fusioni, ecc.): si applicano i periodi di conservazione indicati sopra a seconda della corrispondente finalità concretamente perseguita;
- f) con riferimento ai dati del legale rappresentante e dei dipendenti o comunque preposti a funzioni aziendali e collaboratori del Richiedente: si applicano i periodi di conservazione indicati sopra a seconda della corrispondente finalità concretamente perseguita.

Univideo conserva i dati personali trattati per periodi diversi a seconda delle finalità per le quali è svolto il relativo trattamento. Più precisamente:

- a) esclusivamente al fine di permettere a Univideo di fare valere e difendere i propri diritti anche di fronte all'autorità giudiziaria: per i 10 anni successivi dal giorno in cui i dati vengono comunicati, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo più lungo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste dell'autorità competente o ai sensi della normativa applicabile.
- b) per adempiere a obblighi di legge o ad ordini della pubblica autorità: per tutto il tempo previsto dalla normativa concretamente applicabile;
- c) con riferimento ai dati del legale rappresentante e dei dipendenti o comunque preposti a funzioni aziendali e collaboratori del Richiedente: si applicano i periodi di conservazione indicati sopra a seconda della corrispondente finalità concretamente perseguita.

## **7. Diritti degli interessati in materia di trattamento dei dati personali**

Al Richiedente è garantita la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal GDPR. In particolare il Richiedente ha il diritto di:

- avere accesso ai propri dati (art. 15 GDPR);
- richiedere la rettifica dei suoi dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti (art. 16 GDPR);
- ottenere la cancellazione dei suoi dati se sussiste uno dei motivi previsti dal GDPR (art. 17

GDPR);

- richiedere di limitare il trattamento solo ad alcuni dati, se sussiste uno dei motivi previsti dal GDPR (art. 18 GDPR);

- ove ricorrano i presupposti previsti dal GDPR, di richiedere di ricevere i propri dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico oppure di richiederne la trasmissione ad altro titolare senza impedimenti (art. 20 GDPR);

- di opporsi in tutto o in parte al trattamento dei suoi dati nei casi previsti dal GDPR (art. 21 GDPR);

- di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato al trattamento – qualora quest'ultimo si basi sul consenso –, fermo restando la liceità del corrispondente trattamento fino al momento della revoca (art. 7 GDPR);

Ai sensi dell'art. 26 GDPR, sulla base dell'accordo di contitolarità tra i Contitolari, l'Agenzia è stata individuata quale punto di contatto tra gli interessati e i Contitolari. Il Richiedente può pertanto esercitare i diritti sopracitati inviando apposita comunicazione all'Agenzia ai recapiti indicati al precedente paragrafo 1. Resta fermo che il Richiedente può rivolgersi anche ad Univideo ai recapiti indicati al precedente paragrafo 1.

Inoltre, il Richiedente ha sempre il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali, contattabile all'indirizzo [garante@gpdp.it](mailto:garante@gpdp.it) o mediante il sito <http://www.gpdp.it>.

I medesimi diritti sono riconosciuti anche al legale rappresentante, ai dipendenti o comunque preposti a funzioni aziendali e collaboratori del Richiedente con riferimento ai dati degli stessi trattati come indicato al precedente paragrafo 2.

Per presa visione della presente informativa

Luogo, data, firma del legale rappresentante:

---

### **Impegno alla comunicazione della presente informativa ai propri dipendenti, funzioni aziendali e collaboratori**

In nome e per conto dell'ente che rappresento, dichiaro e lo vincolo a che la presente informativa venga comunicata ai relativi dipendenti, funzioni aziendali, collaboratori e referenti che interagiranno con i Contitolari nello svolgimento delle finalità di cui al paragrafo 2 della presente informativa.

Luogo, data, firma del legale rappresentante:

---